



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 441

Parma, 30 dicembre 2019

OGGETTO: Art. 68, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI).
Adozione di un "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DEA*");
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante "*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "*Norme in materia di Autorità di bacino*";
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo "*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*";
- il DPCM 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto*

n. 294 del 25 ottobre 2016”;

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio delle fasce fluviali*” (PSFF, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) ed il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (PAI, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) e le successive modifiche ed integrazioni di tali stralci del Piano di bacino;
- in particolare, gli Elaborati n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) e n. 7 (*Norme di Attuazione*) del suddetto PAI;
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, con cui il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la “*Presenza d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- la Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, con cui il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, a norma dell’art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 e s.m.i., il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l’altro, integrazioni all’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all’art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 241 del 14 novembre 2017, recante «*D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: artt. 66 – 68: avvio della procedura di adozione di uno “Schema di Progetto di Variante al ‘Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po’ (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria – pubblicazione dello schema del Progetto di Variante, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi dell’art. 66, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006”*»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po*” (approvato con DPCM 24 maggio 2001), il quale, tra l’altro, ha esteso all’intero bacino del fiume Po la delimitazione delle Fasce fluviali (la cui cartografia è contenuta nell’Elaborato 8 del PAI) per i corsi d’acqua presenti in tale ambito territoriale (già introdotta dal “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” o PSFF), integrando, inoltre, la disciplina normativa relativa a tali Fasce (Elaborato 7 del PAI – Norme di Attuazione o NA);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito i Distretti idrografici ed ha inoltre previsto

la soppressione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale a suo tempo istituite in forza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. e la loro sostituzione con un'unica Autorità di bacino distrettuale (disciplinata dall'art. 63) per ognuno dei Distretti idrografici di cui all'art. 64;

- nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali ai sensi delle norme di cui al punto precedente, in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);
- per l'attuazione nel nostro Paese della Direttiva CE di cui al punto precedente, è stato emanato il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale sono state disciplinate le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni stesse per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- con il suddetto Decreto legislativo, tra l'altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in particolare, gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 49/2010 hanno stabilito che (fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del D. Lgs. n. 152/2006) per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro, le Autorità di bacino distrettuali predisponessero ed adottassero *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* a scala distrettuale e, sulla base delle stesse, *Piani di gestione del Rischio di Alluvioni* (PGR) per il ciclo sessennale 2015 – 2021, destinati ad essere riesaminati e, se del caso, aggiornati ogni sei anni con le modalità previste dallo stesso Decreto legislativo;
- per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, sulla scorta delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* (approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013) con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale (PGR 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016, del quale le suddette *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* costituiscono uno specifico Elaborato;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- il PGR del Distretto del fiume Po è stato elaborato tenendo conto della preesistenza di strumenti di Piano (in particolare, il PAI), che già perseguivano finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle del PGR. Ciò costituisce adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, che ha imposto alle Autorità di bacino, in sede di predisposizione dei PGR, di far salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

- in base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;
- in virtù, quindi, della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario predisporre una *Variante* al PAI finalizzata ad integrare le *Norme di Attuazione di tale Piano* con specifiche disposizioni per le aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA;
- la suddetta *Variante* normativa al PAI è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 ed è poi stata approvata con DPCM 22 febbraio 2018;
- nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla citata Variante alle NA del PAI figura, in particolare, l'art. 57, recante "*Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010*". Tale articolo, ai commi 1 e 3, precisa specificamente che gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche dell'Elaborato 8 di tale piano e di quelle di cui al PSFF;
- in virtù della stretta interrelazione tra gli elaborati cartografici dei due stralci di Piano di bacino distrettuale sopra menzionati, è stata dunque ravvisata la necessità di assicurare il coordinamento tra le cartografie del PGRA e quelle del PAI (specialmente con riguardo alle Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali di cui all'Elaborato 8 di quest'ultimo stralcio del Piano di bacino) e di prevedere disposizioni per definire una procedura per l'aggiornamento tempestivo di tali cartografie in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di interventi approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati;
- la procedura di cui al punto precedente è stata prevista e disciplinata dal comma 4 dello stesso articolo 57, a norma del quale, al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli Elaborati del PAI "*il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA*";
- tale specifica procedura di variante semplificata degli elaborati cartografici del PAI rappresenta una particolare applicazione della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 9 delle stesse NA del PAI, in base alle quali le previsioni e le prescrizioni di tale Piano (che hanno valore a tempo indeterminato) devono essere verificate almeno ogni tre anni "*anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*";

ATTESO CHE

- in ottemperanza all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha

modificato il D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo in particolare i citati artt. 63 e 64) è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 n. 294 che ha stabilito la soppressione delle previgenti Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a far data dal 17 febbraio 2017 ed il trasferimento di tutte le competenze e dei rapporti attivi e passivi facenti capo a dette Autorità alle Autorità di bacino distrettuali, una volta completato l'iter previsto dalla legge con l'emanazione dei DPCM di cui al comma 4 dell'art. 63 del Decreto legislativo;

- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, questa Autorità di bacino distrettuale è definitivamente subentrata in tutti i rapporti e le funzioni già attribuite alla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po. Oltre agli strumenti di Piano adottati ed approvati nella vigenza delle norme precedenti (tra cui il PSFF ed il PAI), sono stati fatti comunque salvi tutti i provvedimenti adottati dal Comitato Istituzionale fino alla soppressione della suddetta Autorità di bacino nazionale, salvo adeguamento delle disposizioni in essi stabilite al mutato quadro legislativo. In particolare, la competenza all'approvazione delle varianti di adeguamento di cui all'art. 57, comma 4 delle NA del PAI è ora esercitata dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito di istruttoria svolta dalla Segreteria tecnico operativa e dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa della stessa Autorità, espresso ai sensi del comma 9 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 51 della legge n. 221/2015), che sostituisce il parere del Comitato tecnico previsto dalla norma del PAI dianzi citata;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito dell'Elaborato n. 3 (*“Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico”*) del PAI, al punto 3.3 (*Bacino del Tanaro*) è stato definito l'assetto di progetto del bacino del torrente Bormida, interessato da perimetrazione delle Fasce fluviali nell'ambito dell'Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) del PAI alle tavole 194-I, 194-II, 194-III, 176-I, 176-II, 177-III, 177-IV;
- a seguito dell'entrata in vigore del PGRA 2015, è emersa la necessità di procedere all'adeguamento degli elaborati del PAI relativi al corso d'acqua in esame con le risultanze contenute nel quadro conoscitivo, utilizzato ai fini della predisposizione degli elaborati del PGRA e risultante in particolare dallo *“Studio di fattibilità per la definizione dell'assetto di progetto – interventi di gestione sedimenti, recupero morfologico e sistemazione idraulica – del fiume Bormida e del torrente Orba”* (finanziato dalla Regione Piemonte e realizzato da AIPO nel 2011);
- alla luce di tali considerazioni, la Segreteria tecnica ha pertanto predisposto uno *“Schema di Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria* (di seguito brevemente definito *schema di Progetto di Variante*), specificamente rivolto a recepire nel PAI – Po, le risultanze degli strumenti della pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni citati in precedenza e ad integrare, di conseguenza, l'assetto di progetto a suo tempo definito per tale corso d'acqua. Il fine di tale Progetto di Variante, in particolare, è quello di assicurare il coordinamento degli elaborati del PAI relativi ai corsi d'acqua che ne costituiscono oggetto con i contenuti del PGRA (in conformità all'art. 7, comma 3, lett. c) ed all'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010) e, di conseguenza, ad integrare l'assetto di progetto a suo tempo definito nel PAI per tali corsi d'acqua, allo scopo di ridurre le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute

umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

- a norma degli artt. 68, comma 1 e 66, comma 7, lett. c) del D. lgs. n. 152/2006, con Decreto S. G. n. 241 del 14 novembre 2017 è stata disposta la pubblicazione dello *schema di Progetto di Variante* di cui al punto precedente sul sito web dell'Autorità di bacino ai fini della promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate e della disponibilità dello schema medesimo per eventuali osservazioni per il periodo indicato nell'ambito del citato comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, in vista della predisposizione ed adozione del Progetto di Variante definitivo, da sottoporre all'esame ed all'adozione di questo Comitato a seguito dell'adozione del PGR;A;
- nell'ambito della fase partecipativa di cui al punto precedente, sono pervenute da parte dei Comuni alcune osservazioni al tracciato delle fasce, alcune delle quali sono state già recepite nel presente Progetto (come descritto nella *Relazione descrittiva per tratti* del Progetto di Variante allegato al presente Decreto);
- sempre nell'ambito di tale fase di partecipazione, AIPO ha suggerito l'opportunità che i valori di portata di riferimento assunti per i corsi d'acqua piemontesi venissero formalmente validati anche da ARPA Piemonte, onde evitare valutazioni sulle portate difformi da quelle indicate dal PAI in occasione di reali eventi di piena. Tale richiesta è stata valutata dal Gruppo di lavoro portate composto dalla Regione medesima, AdbPo, AIPO e ARPA Piemonte che ha approfondito e fornito la valutazione richiesta (come descritto nella *Relazione metodologica* del Progetto di Variante allegato al presente Decreto);
- nell'ambito dell'aggiornamento delle fasce fluviali oggetto del progetto di Variante in esame sono state apportate anche alcune locali modifiche al perimetro delle aree allagabili delle mappe del PGR 2015 (rappresentate nell'*Atlante cartografico – Modifica Mappa della pericolosità del fiume Bormida del vigente PGR* del Progetto di Variante allegato al presente Decreto);
- a conclusione delle attività in precedenza menzionate, è ora possibile procedere all'adozione del "*Progetto di Variante al PAI: fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria*" allegato al presente Decreto, ai fini della procedura di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- sulla scorta di quanto esposto in precedenza, occorre rilevare che la Variante al PAI in esame è riconducibile alla fattispecie di cui al citato art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, in quanto essa rappresenta ad ogni effetto un adeguamento dei contenuti del PAI al nuovo quadro conoscitivo risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGR, con particolare riguardo all'adeguamento dell'assetto di progetto di cui all'Elaborato 3 ed alle perimetrazioni delle Fasce fluviali di cui all'Elaborato 8 del PAI stesso;
- di conseguenza si ritiene che sussistano i presupposti in base ai quali, a seguito dell'espletamento della procedura di partecipazione attiva ed alla convocazione delle Conferenze programmatiche (conseguenti all'adozione e pubblicazione del Progetto di Variante al PAI allegato al presente Decreto ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), si possa procedere all'approvazione finale della Variante con le modalità stabilite dal citato art. 57, comma 4 delle NA del PAI;
- in particolare, è opportuno precisare che anche le locali modifiche al perimetro delle

aree allagabili delle mappe del PGRA 2015, menzionate in precedenza, saranno sottoposte alla fase di partecipazione, consultazione e osservazione sopra citata e saranno successivamente inserite nei prossimi aggiornamenti delle mappe del PGRA;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte della Conferenza Operativa nella seduta del 23 ottobre 2019 in ordine all'adozione del Progetto di Variante al PAI in oggetto;

RITENUTO

- che si possa procedere all'adozione del Progetto di Variante al PAI in oggetto, per le finalità di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione del “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria”)

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, è adottato un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria” (di seguito brevemente definito *Progetto di Variante*), allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Contenuti del Progetto di Variante)

1. Il Progetto di Variante al PAI in adozione è costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione metodologica*
 - *Relazione descrittiva per tratti omogenei*
 - *Atlante cartografico – Proposta revisione dei limiti delle Fasce Fluviali*
 - *Atlante cartografico – Modifica Mappa della pericolosità del fiume Bormida del vigente PGRA*

ARTICOLO 3

(Finalità del Progetto di Variante)

1. Il Progetto di Variante in oggetto è adottato al fine di assicurare il coordinamento degli elaborati del PAI relativi ai corsi d’acqua che ne costituiscono oggetto con i contenuti del vigente “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto

Idrografico Padano” (di seguito brevemente definito *PGRA*) e, di conseguenza, ad integrare l'assetto di progetto a suo tempo definito nel PAI per tali corsi d'acqua.

2. In particolare, i contenuti di cui al Progetto di Variante in adozione sono finalizzati alla riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
3. L'adozione del Progetto di Variante in oggetto costituisce adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. c) e dell'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 4

(Pubblicazione del Progetto di Variante e procedura di adozione definitiva. Conferenza programmatica)

1. Il presente Decreto, corredato dal Progetto di Variante ad essa allegato, è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino fino al termine di cui al successivo comma 4. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione degli elaborati di cui al comma 1 sul sito web dell'Autorità di bacino, il Progetto di Variante è reso disponibile ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, comma 1 e 66 del D. lgs. n. 152/2006. In particolare, nel corso del periodo di partecipazione attiva, potranno essere presentate osservazioni (anche in forma scritta) al Progetto di Variante da parte del pubblico, inclusi gli utenti.
3. Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la Regione Piemonte convoca una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 152/2006. Detta Conferenza esprime un parere sul Progetto di Variante allegato al presente Decreto, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del Progetto medesimo, prevedendo le necessarie prescrizioni ove necessarie.
4. La Variante al PAI in oggetto sarà approvata definitivamente con Decreto del Segretario generale di questa Autorità ai sensi dell'art. 57, comma 4 delle NA del PAI, previo parere favorevole della Conferenza Operativa. Detta approvazione deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

(Misure temporanee di salvaguardia)

1. Nelle more dell'approvazione definitiva della Variante del PAI in oggetto, a norma dell'art. 57 comma 4 NA e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, alle aree interessate dal Progetto di Variante in adozione e non ancora sottoposte alle vigenti Norme di Attuazione del PAI, si applicano misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. lgs. 152/2006, con i contenuti di cui all'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle citate NA del PAI.
2. Per le aree di cui al comma precedente, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati

(o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione del presente Decreto e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Segretario Generale

(Meuccio Berselli)



